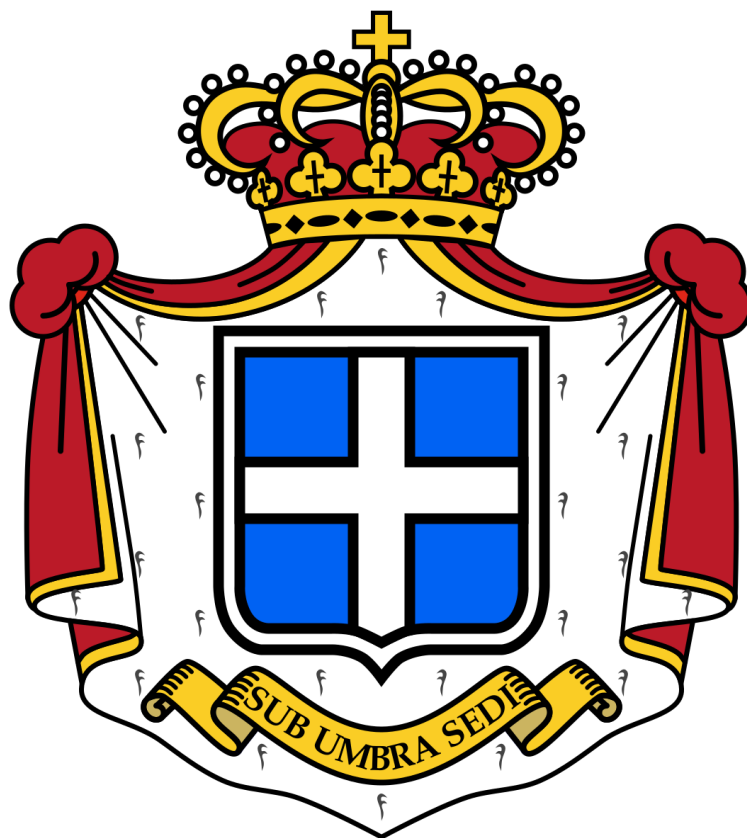


STATUTI GENERALI
del
PRINCIPATO DI SEBORGA



I presenti Statuti Generali del Principato di Seborga, che riformano la precedente versione vigente dal 23 aprile 1995, sono stati approvati dal Consiglio della Corona, durante il regno di S.A.S. la Principessa Nina, il 29 novembre 2021. Sono stati successivamente approvati dal Popolo Sovrano con apposite votazioni l'8 maggio 2022 e promulgati per Decreto da S.A.S. la Principessa Nina di Seborga il 17 maggio 2022, entrando in vigore il 1° giugno 2022.



S.A.S. Nina
Principessa di Seborga

PREAMBOLO

In nome di Dio,
il Popolo di Seborga,
riconosciutosi – in pubblica e pacifica deliberazione – unità territoriale sovrana,
in forza di oltre mille anni di storia,
si è dato i seguenti Statuti Generali:

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Il Principato di Seborga è uno Stato libero e sovrano nel quadro dei principi generali del diritto internazionale.

Art. 2

Il Principato aderisce al principio di neutralità. Riafferma l'importanza del rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, nonché del diritto all'autodeterminazione dei popoli e della difesa della sovranità dello Stato e dei confini nazionali. Rifiuta la guerra ed ogni altra manifestazione della forza nei rapporti internazionali.

Art. 3

I cittadini del Principato sono tenuti ad osservarne gli Statuti Generali e le Leggi, di fronte alle quali essi sono uguali, senza alcuna distinzione. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla Legge.

Devono altresì concorrere alla vita ed alla difesa del Principato, nei limiti delle loro concrete possibilità.

Art. 4

Il massimo controllo sulla provenienza di capitali e beni che si vogliono impiegare in qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo nell'ambito del Principato, nonché sulle persone che richiedono di far parte di quest'ultimo, deve costituire il fondamentale principio di salvaguardia della Comunità.

Art. 5

Il cristianesimo cattolico è religione ufficiale dello Stato.

Art. 6

Il Principato riconosce e garantisce la proprietà privata.

Tutela l'ambiente ed il paesaggio, nonché il patrimonio storico e culturale.

Art. 7

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in forza della Legge.
La Legge non ha mai effetto retroattivo.

Art. 8

La maggiore età si raggiunge con il compimento del diciottesimo anno di vita.

Art. 9

L'italiano è la sola lingua ufficiale dello Stato.

Il dialetto seborghino, che il Principato riconosce e tutela quale idioma peculiare dello Stato, è lingua nazionale.

Art. 10

La Festa Nazionale del Principato ricorre il 20 agosto di ogni anno, in memoria di San Bernardo, copatrono di Seborga.

Art. 11

La bandiera del Principato di Seborga è suddivisa in due parti: la parte sinistra, corrispondente ad un terzo della lunghezza, è a sfondo bianco, con uno scudo sannitico azzurro con croce greca bianca, sormontato da corona reale; la parte destra, corrispondente a due terzi della lunghezza, a sfondo bianco, presenta nove bande orizzontali di colore azzurro, poste ad eguale distanza tra loro, come rappresentato dall'Allegato A.

Lo stemma del Principato di Seborga è costituito da uno scudo sannitico azzurro con croce greca bianca, sormontato da corona reale e posto su un manto rosso soppannato di ermellino, come rappresentato dall'Allegato B.

La Legge definisce gli usi e le regolamentazioni relativi agli stessi.

Art. 12

L'inno ufficiale del Principato è "La Speranza", composto del testo riportato nell'Allegato C.

TITOLO II – ORDINAMENTO DELLO STATO

Art. 13

La forma di governo del Principato di Seborga è la monarchia elettiva.

Art. 14

L'assetto istituzionale del Principato si compone:

- del Principe;
- del Consiglio della Corona;
- del Consiglio dei Priori;
- del Popolo Sovrano.

Art. 15

Il governo del Principato di Seborga è affidato al Principe e al Consiglio della Corona. Il Consiglio dei Priori ha funzione consultiva e di garanzia.

Art. 16

Il Principe è Capo di Stato e Capo di Governo, Comandante in capo del Corpo delle Guardie.

Rappresenta il Principato, garantisce il rispetto degli Statuti Generali e delle Leggi, assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato.

Art. 17

Il Principe nomina – in numero pari a quanto stabilito dai dettami costituzionali e con le modalità previste dagli Statuti Generali e dalla Legge – e revoca i Consiglieri della Corona, e tra essi il Segretario di Stato; a ciascuno di essi attribuisce e ritira le deleghe; convoca e presiede il Consiglio della Corona; propone per l'approvazione di Decreti e di Leggi e, sentiti i Consiglieri della Corona, li promulga.

Art. 18

I Decreti entrano in vigore contestualmente alla loro promulgazione da parte del Principe, salvo

che sia diversamente disposto.

È fatto salvo il diritto dei cittadini del Principato di indirizzare al Consiglio dei Priori una petizione popolare contenente eventuali osservazioni rispetto ai Decreti e alle Leggi promulgati, assolvendo agli adempimenti formali previsti dalla Legge.

Art. 19

Il Principe, o la Principessa, è eletto con votazione popolare, dura in carica 7 anni e può essere rieletto senza limite di numero di mandati consecutivi.

Può rinunciare alla carica tramite l'istituto dell'abdicazione. Può essere dichiarato sospeso o decaduto. La Legge determina nello specifico i suddetti istituti.

Art. 20

Il Principe esercita la sua autorità sovrana in conformità con le disposizioni degli Statuti Generali e della Legge.

Art. 21

Il Consiglio della Corona rappresenta il governo del Principato.

Stabilisce l'indirizzo politico dello Stato, assistendo il Principe nell'esercizio della sua autorità e discutendo con esso l'approvazione di Decreti e di Leggi; dirige la pubblica amministrazione.

Art. 22

Il Consiglio della Corona è presieduto dal Principe.

Dei Consiglieri della Corona:

- 4 sono indicati dal Principe già in fase di propria candidatura e sono eletti contestualmente a quest'ultimo;
- 5 sono individuati in un secondo momento dal Popolo Sovrano tramite consultazione popolare, secondo quanto disposto dalla Legge.

Purché i 9 Consiglieri della Corona siano già stati individuati con le modalità sopra descritte, in casi particolari il Principe può poi nominare fino ad un massimo di ulteriori 5 Consiglieri della Corona.

Art. 23

I Consiglieri della Corona possono essere revocati in ogni momento dal Principe, purché sussista un giusto motivo.

Art. 24

Le deleghe ai Consiglieri della Corona sono conferite dal Principe nella prima assemblea del Consiglio, riunito nella sua completezza; sono attribuite per Decreto e dal Principe possono essere ritirate in ogni momento.

Fatta salva la facoltà del Principe di attribuire deleghe particolari ai Consiglieri, devono sempre far parte del Consiglio della Corona:

- il Segretario di Stato;
- il Consigliere della Corona per gli Affari Esteri;
- il Consigliere della Corona per la Giustizia;
- il Consigliere della Corona per la Difesa;
- il Consigliere della Corona per le Finanze.

Ogni iniziativa dei Consiglieri della Corona deve essere preventivamente concordata con il Principe e da quest'ultimo approvata.

Art. 25

Il Principe conferisce ad uno dei Consiglieri della Corona la carica aggiuntiva di Cancelliere, avente funzioni di Segretario del Consiglio della Corona.

Delle riunioni del Consiglio della Corona il Cancelliere è tenuto a stendere processo verbale.

Art. 26

Il Segretario di Stato è il Primo Ministro del Principato ed è a capo della Segreteria di Stato. Rappresenta il Principe in caso di impedimento di quest'ultimo. È responsabile del mantenimento dei registri anagrafico, elettorale e della motorizzazione ed emette i documenti amministrativi del Principato per ordine del Principe. Sovrintende allo svolgimento di elezioni e referendum.

Art. 27

Il Segretario di Stato è nominato dal Principe in seno al Consiglio della Corona.

Art. 28

Il Consiglio dei Priori è organo consultivo e di garanzia costituzionale dello Stato. Riceve le petizioni popolari dei cittadini del Principato e può emettere pareri all'indirizzo del Principe e del Consiglio della Corona. Partecipa al processo di revisione costituzionale e può inoltre prendere parte al processo per l'elezione del Principe, tramite un suo rappresentante e secondo le modalità definite dalla Legge.

Art. 29

Il Consiglio dei Priori è composto da coloro che rispettino contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

- avere, o avere titolo ad ottenere, la cittadinanza del Principato per diritto di nascita o di residenza;
- avere stabilmente vissuto a Seborga per il termine previsto dalla Legge;
- avere almeno un figlio e un genitore viventi.

In casi particolari, il Consiglio dei Priori può approvare, per i Priori già in carica, delle deroghe all'ultimo requisito.

La carica di Principe o di Consigliere della Corona è incompatibile con quella di Priore. L'acquisizione dello stato di Priore da parte dell'avente diritto, e la contestuale ammissione al Consiglio dei Priori, è sempre atto intenzionale e volontario di quest'ultimo; non si ottiene automaticamente. La Legge identifica le fattispecie che possono determinare la perdita della qualifica di Priore e le modalità con cui ciò avvenga.

Art. 30

I Priori scelgono tra essi un Rappresentante, secondo le modalità definite dalla Legge.

Art. 31

Il Popolo Sovrano si compone di tutti i cittadini del Principato di Seborga che risultino validamente iscritti all'Albo Anagrafico del Principato e che siano in possesso dei relativi documenti anagrafici.

Le norme relative alla nazionalità del Principato sono sancite nel Titolo III dei presenti Statuti Generali.

Art. 32

Tutti i cittadini del Principato di Seborga che hanno raggiunto la maggiore età hanno diritto di eleggere e di essere eletti alle sue cariche, salvo che la Legge, in casi particolari, disponga diversamente.

Prendono parte alla vita democratica del Principato partecipando alle elezioni e ai referendum ed indirizzando petizioni popolari al Consiglio dei Priori.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto; il suo esercizio è dovere civico.

TITOLO III – NAZIONALITÀ DEL PRINCIPATO

Art. 33

L'acquisizione dello stato di cittadino del Principato di Seborga da parte dell'avente diritto è sempre atto intenzionale e volontario di quest'ultimo; non si ottiene automaticamente.

Art. 34

L'iscrizione all'Albo Anagrafico del Principato di Seborga può essere richiesta da chi rispetti almeno uno dei seguenti requisiti:

- essere stato generato o adottato da padre o madre aventi la cittadinanza del Principato di Seborga (diritto di nascita – *ius sanguinis*);
- essere nato a Seborga (diritto di nascita – *ius soli*);
- essere residente a Seborga da almeno 3 anni (diritto di residenza);
- avere una proprietà a Seborga da almeno 3 anni (diritto di proprietà immobiliare);
- essere titolare da almeno 3 anni di un'attività commerciale avente sede a Seborga (diritto lavorativo);
- essere stato naturalizzato cittadino del Principato di Seborga per decisione sovrana (naturalizzazione);
- ricoprire o avere ricoperto la carica di Principe di Seborga o di Consigliere della Corona.

La Legge determina l'insieme degli adempimenti necessari per la richiesta di cittadinanza.

TITOLO IV – SANZIONI

Art. 35

Il potere giudiziario si espleta con l'emanazione di sanzioni da parte del Principe, sentiti il Segretario di Stato e il Consiglio della Corona, nei confronti di singoli individui la cui condotta disdicevole possa recare pregiudizio al Principato.

Art. 36

Le sanzioni consistono in avvertimenti e provvedimenti di sospensione o revoca della cittadinanza del Principato. Sono emanate dal Principe con proprio Decreto e sono inappellabili.

Art. 37

Il Principe ha facoltà di grazia e può in qualsiasi momento, sentiti il Segretario di Stato e il Consiglio della Corona, revocare le sanzioni precedentemente emanate, qualora ne sussistano le condizioni.

TITOLO V – RELAZIONI DEL PRINCIPATO CON STATI ESTERI

Art. 38

Il Principe può nominare, anche unilateralmente, propri Rappresentanti in Paesi esteri, sentito il Consigliere della Corona per gli Affari Esteri.

I Rappresentanti Esteri del Principato promuovono Seborga nei loro rispettivi Paesi, intrattenendo a vari livelli relazioni con Autorità istituzionali, operatori mediatici e cittadini; offrono concreto supporto al Principato in caso di necessità; forniscono assistenza ai Seborghini che si trovano all'estero.

Art. 39

Ogni iniziativa dei Rappresentanti Esteri del Principato deve essere preventivamente concordata con il Principe e con il Consigliere della Corona per gli Affari Esteri e da questi ultimi approvata.

Art. 40

Il Principato di Seborga può accogliere entro il suo territorio Rappresentanti di Stati esteri intenzionati a stabilire una relazione con lo Stato, sentito il Consigliere della Corona per gli Affari Esteri e previo parere favorevole del Principe.

Art. 41

Il Principato di Seborga e altri Stati esteri possono siglare convenzioni internazionali che regolino il rapporto che tra essi intercorre.

TITOLO VI – REVISIONE DEGLI STATUTI GENERALI

Art. 42

Il processo di revisione costituzionale, parziale o totale, può prendere avvio per iniziativa del Principe, della maggioranza semplice del Consiglio della Corona, della maggioranza qualificata dei due terzi del Consiglio dei Priori.

Art. 43

È fatto salvo il diritto dei cittadini del Principato di indirizzare al Consiglio dei Priori una petizione popolare avente ad oggetto una proposta di modifica degli Statuti Generali, assolvendo agli adempimenti formali previsti dalla Legge.

Art. 44

Al processo di revisione costituzionale partecipano il Principe, il Consiglio della Corona, il Consiglio dei Priori o un suo rappresentante.

Art. 45

La modifica degli Statuti Generali è sempre sottoposta a referendum costituzionale.

Il quesito riportato sulla scheda elettorale è stabilito dagli organismi di cui all'articolo precedente.

È approvata l'opzione che ottiene il maggior numero di voti.

Art. 46

Se la riforma costituzionale è approvata, il Principe è tenuto a promulgarla con proprio Decreto di modo che i nuovi Statuti Generali entrino in vigore il primo giorno del mese successivo.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

I disposizione finale

Per la redazione, l'approvazione e la promulgazione della presente versione degli Statuti Generali si applicano già gli articoli previsti dal Titolo VI della presente versione degli Statuti Generali.

II disposizione finale

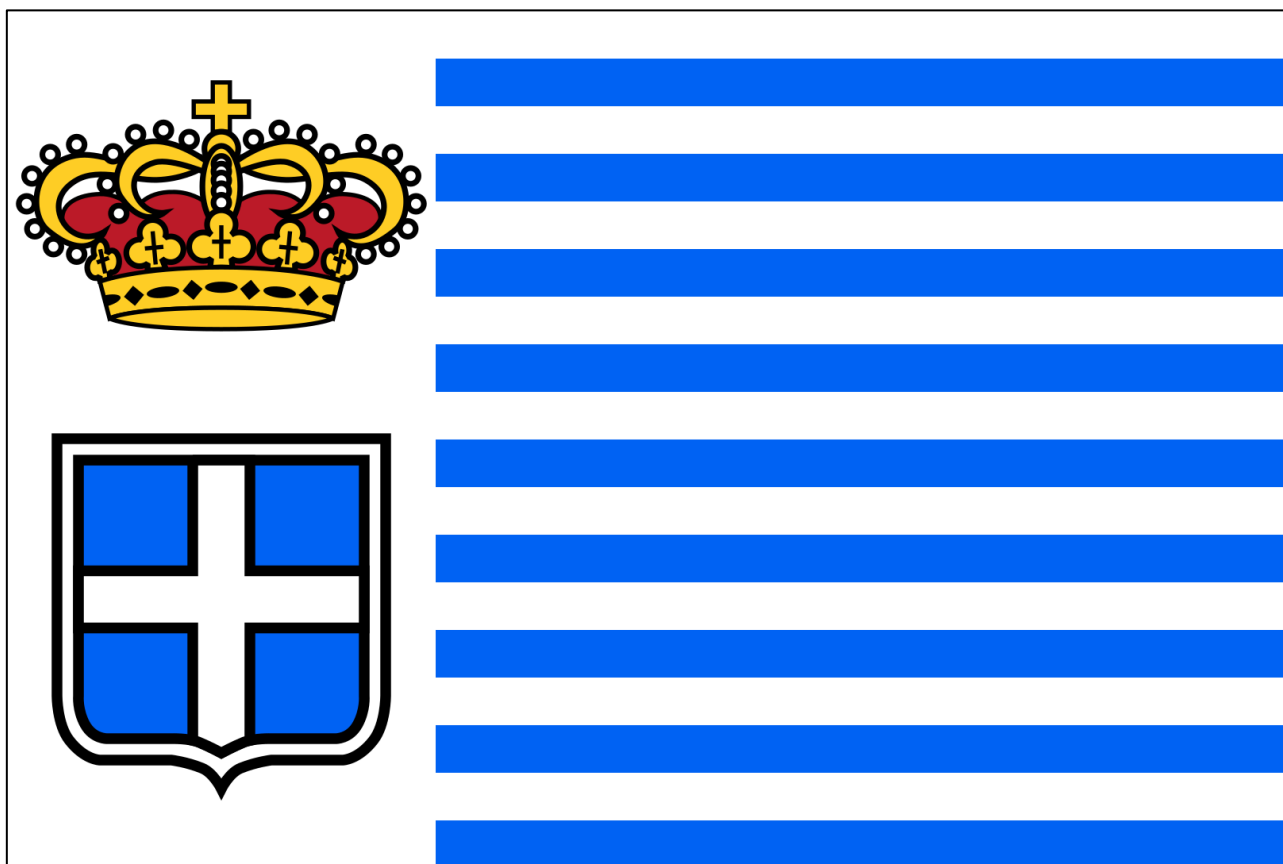
Entro sei mesi dall'entrata in vigore dei presenti Statuti Generali, il Consiglio della Corona deve adottare un insieme di Leggi che definiscano gli aspetti specifici e tecnici dei dettami

costituzionali, nonché deve procedere alla revisione e all'eventuale armonizzazione delle Leggi già in vigore e alla costituzione della Gazzetta Ufficiale del Principato, pubblicamente consultabile.

* * *

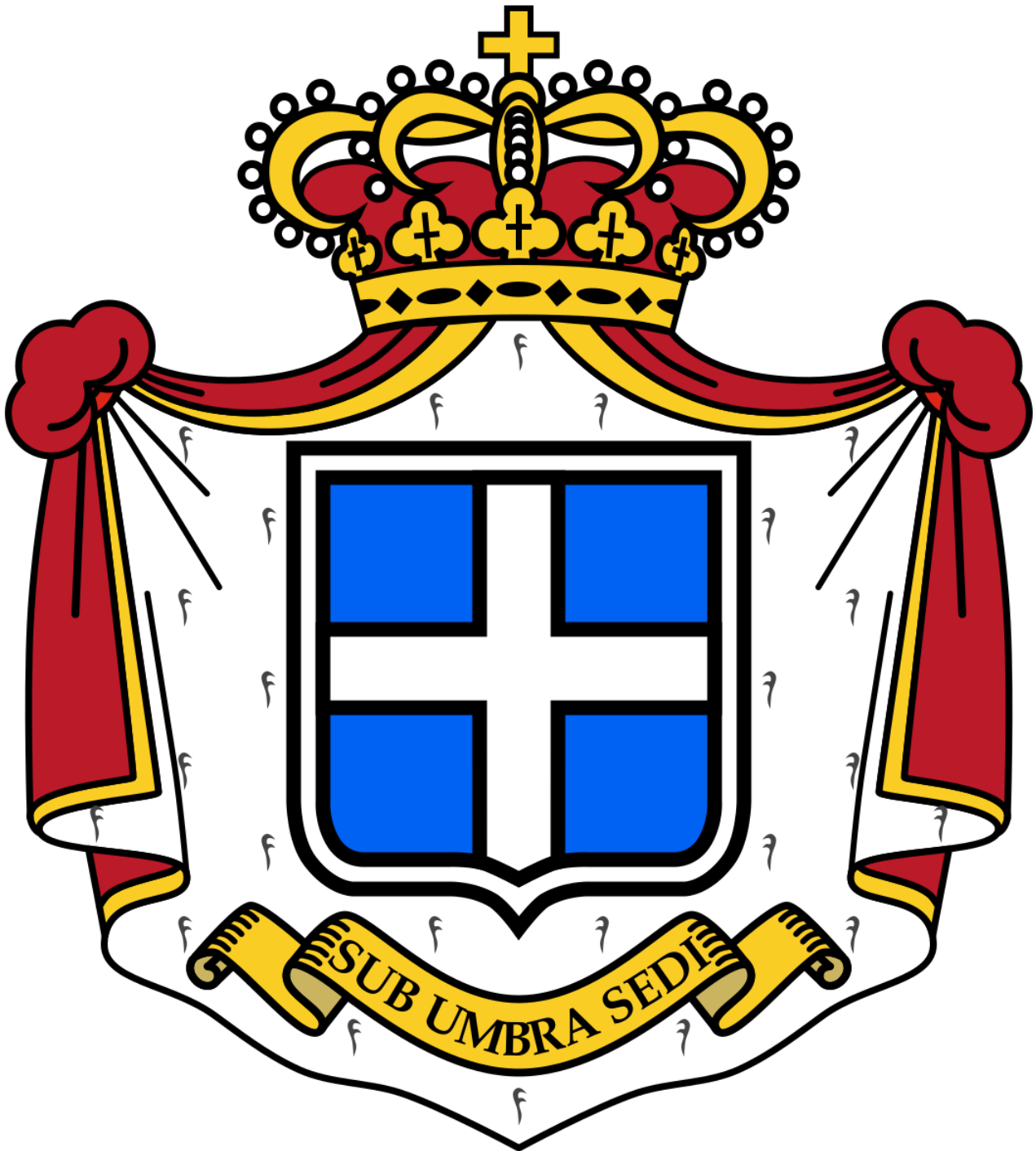
ALLEGATO A
(rif. Art. II)

Bandiera del Principato di Seborga



ALLEGATO B
(rif. Art. II)

Stemma del Principato di Seborga



ALLEGATO C
(rif. Art. 12)

Testo dell'inno nazionale del Principato di Seborga "La Speranza"

La Speranza è in colui che crede
nella forza della Verità;
c'è l'uomo che lotta per la Fede
e chi per amor di Libertà.

Non tema chi lotta con onore
e sorride nelle avversità,
giacchè se nel tempo il corpo muore
più forte vivrà la Volontà.

[Rit.] E vai, sii Uomo e vai,
di bianco e azzurro vestiti!
E vai, Seborghino vai,
nei tuoi colori fonditi!
Non ti fermare mai
se trovi degli ostacoli,
nel tuo trionfo avrai
gli onori del tuo Popolo.

Non giunge la mano del potente
a fermare Storia e Dignità,
finché la radice della Gente
nella propria Terra affonderà.

Non dona conquista al detentore
chi dimostra fede e civiltà,
ma è contro la Legge del Signore
l'uomo che si macchia di viltà.

[Rit.] E vai, sii Uomo e vai,
di bianco e azzurro vestiti!
E vai, Seborghino vai,
nei tuoi colori fonditi!
Non ti fermare mai
se trovi degli ostacoli.
Vai, Seborghino vai,
Vittoria arriverà!
Vittoria arriverà!

MEMENTO

Conoscere le nostre origini e le vicissitudini tramandate è come riconoscere in quegli atti le volontà dei nostri Padri.

Lottare per la continuità di ciò che è stato costruito, per la sovranità territoriale, per l'autodeterminazione, è lottare per la Verità.

Difendere i propri diritti è necessità di sopravvivenza.

Difendere i valori costitutivi della propria Patria è dovere di ogni Cittadino.

Difendere la terra spettante al Cittadino che la abita è sacrosanto diritto di tutti.

Coloro non sanno sottostare alle Leggi che verranno sancite dai Cittadini Sovrani di questa Terra, sono considerati indegni di calpestare il suolo che Dio e la storia hanno ad Essi concesso.

Coloro che non riconoscono questi principi sono stranieri nel mondo.

Chi dall'alto ci guida illumini finalmente la strada affinché tutto si compia come stabilito e affinché con coraggio espletiamo il compito cui siamo destinati.

E così sia.

Seborga, 20 agosto 1990

S.A.S. Giorgio I
Principe di Seborga
(1963 – 2009)



